

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 18 agosto 2005

LEGGE REGIONALE N. 16 dell'11 agosto 2005

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2005-2007

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Articolo 1

Bilancio Annuale

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2005 è approvato in euro 13.870.462.524,48 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 1.207.720.526,05, e in euro 18.494.577.304,62 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2005.
3. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2005 è approvato in euro 13.870.462.524,48 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 1.207.720.526,05, e in euro 18.055.464.233,95 in termini di cassa.
4. Sono autorizzati l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2005, fatti salvi i vincoli di spesa previsti dalla legge finanziaria 2005.
5. E' autorizzata l'iscrizione nell'unità previsionale di base 7.28.64 denominata "Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai credito-ri" degli impegni di spesa regolarmente assunti, di parte corrente ed in conto capitale negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui la presente legge si riferisce e che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio 2005 per un ammontare complessivo pari ad euro 400.000.000,00. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione -avanzo di amministrazione.
6. E' autorizzata l'iscrizione nell'unità previsionale di base 6.23.57 denominata " Spese generali, legali, amministrative e diverse" della somma di euro 100.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.
7. E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata 2005 alla U.P.B. 15.49.88 la somma di euro 132.437.102,62 relativa alle economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione e rientranti nella piena disponibilità della Regione per effetto della normativa vigente, per il finanziamento del Fondo ex art.1 legge regionale 24/12/2003, n.28, da iscrivere nella parte spesa alla U.P.B. 7.29.130.

Articolo 2

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2005 che riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti i totali delle entrate ed i totali delle spese.

Articolo 3

Bilancio Pluriennale

1. E' approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2005-2007.

Articolo 4

Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali

1. E' approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi, allegato A, la cui copertura è preconstituita dai fondi speciali di cui all'art.27 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7.
2. Nel bilancio annuale 2005, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell'elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali pari a complessivi euro 1.000.000,00.
3. A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 è consentito, ai sensi dell'art.27, comma 5, della legge regionale n.7/2002, di disporre il prelievo delle relative disponibilità dai fondi di cui al comma 2.

Articolo 5

Ricorso al mercato finanziario

1. E' autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2005, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 1, dell'art.9 della legge regionale n.7/2002, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale (allegato B).
2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è di euro 764.608.880,03, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto dall'art.9, comma 2, della legge regionale n.7/2002, alle migliori condizioni di mercato.
3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non potrà decorrere da data anteriore al 1° ottobre 2005.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 448/01 e successive norme vigenti in materia, è autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali a carico della Regione.

Articolo 6

Fondi di riserva

1. E' autorizzata l'iscrizione in termini di competenza e di cassa nello stato previsionale della spesa per l'anno finanziario 2005, ciascuno in distinta unità previsionale di base di parte corrente:
 - a) del fondo spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori pari ad euro 13.000.000,00 per la competenza ed a euro 13.000.000,00 per la cassa;
 - b) del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 8.650.000,00 per la competenza e ad euro 8.650.000,00 per la cassa;
 - c) del fondo di riserva di cassa, iscritto nel bilancio solo in termini di cassa, pari ad euro 1.350.000.000,00.

Articolo 7

Approvazione degli schemi di bilancio

1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 della legge regionale n.7/2002.

Articolo 8

Approvazione elenco spese obbligatorie

1. E' approvato l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'art.7, comma 2, lettera c), della legge regionale n.7/2002 - allegato C.

Articolo 9 Allegati

1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2005 i documenti previsti dall'art.13, comma 1, lettera a) della legge regionale n.7/2002.
2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale n.7/2002 articolo 13, comma 1, lettere b) e c), articolo 18, comma 11, lettere a) e c), articolo 20, comma 5, lettere a), b) e c), è rinviata fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art.50 della legge regionale n.7/2002.

Articolo 10

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale n.7/2002, è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto l'obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

11 agosto 2005

Bassolino

ABROGATA

NOTE

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'articolo 1

La legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, che detta norme in tema di "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76", all'art. 47, così recita:

"1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Al fine della valutazione delle politiche pubbliche della Regione, esso è costruito sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base in modo da consentire la valutazione finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa, in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.

2. Al conto del bilancio è allegato un prospetto di riclassificazione rivolto a consentire, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della "legge statale", l'armonizzazione con il rendiconto finanziario dello Stato.

3. Il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione;

c) ricapitalizzazione, così come previsto dal codice civile e dalle leggi vigenti e dagli organismi di cui alla lettera b). Dei relativi riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione."

La legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, che detta norme in tema di " Disposizioni urgenti per il risana-mento della finanza regionale", all'art. 1, così recita:

"1. A decorrere dall'esercizio 2004, nel bilancio regionale è iscritto un fondo da ripartire per le finalità di cui al comma 2. L'attribuzione delle risorse alle competenti Unità Previsionali di Base è disposta con delibera della Giunta regionale, approvata dal Consiglio regionale .

2. Il fondo di cui al comma 1 è prioritariamente utilizzato per il rafforzamento patrimoniale delle Aziende sanitarie locali o per l'incremento del capitale della società di cui all'articolo 5, comma 1, in relazione a specifici programmi, anche pluriennali, approvati con le delibere della Giunta regionale di cui al comma 1. In caso di attribuzione delle risorse su base pluriennale, il fondo negli esercizi successivi è iscritto al netto delle quote già attribuite.

3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio del bilancio, con le maggiori entrate derivanti dagli articoli 2e3 nonché, per la eventuale quota rimanente, con i risparmi di spesa derivanti da apposite norme della legge finanziaria o comunque realizzati attraverso la legge di bilancio.

4. L'eventuale quota del fondo non utilizzata entro il termine di ogni esercizio finanziario è riassegnata alla spesa nell'esercizio successivo per le medesime finalità, ovvero può essere destinata, con apposita norma della legge finanziaria, ad interventi di interesse sociale e a spese di investimento."

Nota all'articolo 4

La legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, che detta norme in tema di "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76", all'art. 27, così recita:

"1. Mediante i fondi speciali viene precostituita in bilancio la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi regionali che si intende adottare, o che si perfezionano dopo l'avvenuta approvazione della legge di bilancio.

2. Agli effetti di cui al comma precedente, si intendono coperti dai fondi speciali i provvedimenti legislativi inseriti nell'apposito elenco allegato alla legge di bilancio ed espressamente approvato dal Consiglio regionale. In tale elenco sono inseriti i provvedimenti legislativi per i quali la Giunta regionale intende esercitare l'iniziativa legislativa.

3. L'elenco di cui al comma precedente è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica

l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio pluriennale.

4. I Fondi speciali sono iscritti nel bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa e, nel bilancio pluriennale, in termini di sola competenza. Tali fondi sono tenuti distinti, in apposite unità previsionali di base, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale.

5. A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che trovano copertura nei fondi speciali, la Giunta regionale, qualora si tratti di provvedimento di spesa, dispone con propria deliberazione il prelievo delle relative disponibilità al fine di incrementare o istituire le pertinenti unità previsionali di base.

6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate, per la mancata entrata in vigore del provvedimento legislativo, al termine dell'esercizio nel quale furono iscritti, costituiscono economie di spesa. Fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di tale esercizio, queste economie non concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.

7. Costituiscono, altresì, economia di spesa le quote dei fondi speciali utilizzate per la copertura di leggi che abbiano soppresso entrate regionali o ne abbiano ridotto il gettito. Tali economie concorrono alla determinazione del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.

8. I provvedimenti legislativi, inseriti nell'elenco di cui al precedente comma 2 e non approvati dal Consiglio regionale entro il termine del relativo esercizio, possono trovare copertura finanziaria nelle quote non utilizzate di tali fondi, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio, e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo, purché si tratti di provvedimenti per i quali nel precedente esercizio sia stata esercitata l'iniziativa legislativa. Resta comunque ferma, in questi casi, l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio annuale nel quale essi furono iscritti.

9. Qualora il precedente comma trovi applicazione rispetto a provvedimenti legislativi di spesa, e comunque nel caso di provvedimenti legislativi di spesa approvati dal Consiglio regionale ma non entrati in vigore entro l'esercizio considerato dal bilancio annuale nel quale i relativi fondi vennero iscritti, gli stanziamenti di nuove o maggiori spese sono assegnati, con atto di Giunta regionale, al bilancio dell'esercizio nel quale entrano in vigore i provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, non si tiene conto delle spese di cui al presente comma, ai fini del calcolo del risultato di amministrazione."

Nota all'articolo 5

La legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, che detta norme in tema di "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76", ai commi 2, 3, 4 e 5, art. 9, così recita:

"2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione in ciascun esercizio non può comunque superare il 25% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione. In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell'ambito del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

3. La contrazione di mutui, dei prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento è autorizzata con legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso. In questi provvedimenti deve essere specificata l'incidenza delle operazioni sui singoli esercizi finanziari, con riferimento al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente.

4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

5. L'autorizzazione a contrarre operazioni di indebitamento decade al termine dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio nel quale è iscritta la relativa entrata."

La legge 28 dicembre 2001, n. 448, che detta norme in tema di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", all'art. 41, così recita:

"1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al D.M. 5 luglio 1996, n. 420 del Ministro del tesoro.

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Nota all'articolo 7

La legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, che detta norme in tema di "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76", all'art. 17, così recita:

"1. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono iscritte nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale ripartendole in funzioni obiettivo ed in unità previsionali di base. Le funzioni obiettivo rappresentano le missioni istituzionali perseguite dalla Regione: tali missioni sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali, tenendo conto dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. Le unità previsionali di base rappresentano le unità fondamentali di classificazione della spesa e sono definite secondo le diverse finalità della spesa in relazione al carattere, vincolante o obbligatorio della spesa ed in relazione alla diversa natura economica, in modo da tenere distinte le spese correnti, quelle in conto capitale e quelle per il rimborso di prestiti. In via di principio con le unità previsionali di base si individuano risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. A ciascuna unità previsionale di base è allegata una scheda di programma che ne evidenzia i collegamenti con gli indirizzi della programmazione regionale e che fornisce al Consiglio le informazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2. Limitatamente al bilancio annuale, le spese per contabilità speciali sono iscritte in apposita funzione obiettivo senza ulteriore specificazione.

2. Agli effetti di cui al comma precedente, sono da considerare spese obbligatorie:

a) quelle relative agli oneri per anticipazioni di cassa ed agli interessi ed al rimborso delle operazioni di ricorso al mercato finanziario;

b) quelle connesse all'accertamento ed alla riscossione delle entrate;

c) quelle relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Agli effetti di cui al comma 1, sono da considerare vincolate le spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione.

4. Limitatamente ai bilanci a legislazione vigente, tra le "somme non attribuibili" della apposita funzione obiettivo sono iscritti i fondi speciali ed i fondi per i piani di cofinanziamento regionale e, limitatamente al bilancio annuale, i fondi di riserva.

5. Le unità previsionali di base e, limitatamente al bilancio annuale, il totale delle contabilità speciali formano oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale".

Nota all'articolo 9

La legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, che detta norme in tema di "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76", alla lettera a), comma 1, art. 13, così recita:

"1. La legge di bilancio si compone di una parte dispositiva e del bilancio annuale e pluriennale. Ad essa è allegato:

- a) l'elenco dei provvedimenti legislativi la cui copertura è preconstituita dai fondi speciali;
- b) un prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di equilibrio di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3;
- c) l'insieme delle schede di programma di cui all'articolo 17, comma 2."

La legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, che detta norme in tema di "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76", alle lettere a) e c), comma 11, art. 18, così recita:

"11. Per finalità conoscitive sono allegati al bilancio annuale:

a) un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea o dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette: il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 8;

.....

c) un prospetto di riclassificazione delle entrate e delle spese rivolto a consentire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della "legge statale";

La legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, che detta norme in tema di "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76", alle lettere a), b) e c), comma 5, art. 20, così recita:

"5. Contestualmente ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale:

a) un bilancio pluriennale "a politiche invariate" che, a fini conoscitivi, aggiorna il precedente bilancio pluriennale a legislazione vigente, aggiungendo un anno al periodo da esso considerato ed adeguando anche le sue grandezze in relazione al presumibile andamento dei prezzi;

b) una relazione di aggiornamento degli atti di programmazione in relazione alle complessive compatibilità finanziarie, quali conseguono dalle risorse disponibili e da quelle che è ipotizzabile si rendano disponibili;

c) una relazione conoscitiva in ordine agli effetti, espansivi o riduttivi dell'entrata e della spesa, che l'approvazione della legge finanziaria e del bilancio pluriennale programmatico è in grado di produrre sui progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente; ".

La legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, che detta norme in tema di "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76", all'art. 50, così recita:

"1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione Consiliare competente, provvede ad emanare, con uno o più regolamenti, le disposizioni attuative dei principi di attuazione della presente legge, con riguardo alla disciplina:

- a) del procedimento di predisposizione dello schema di bilancio;
- b) dei procedimenti di realizzazione delle entrate in relazione alle varie tipologie;
- c) delle procedure di contrazione delle operazioni di ricorso al mercato finanziario e di accensione delle anticipazioni di cassa con riferimento ad esse, andranno regolati in modo efficiente i tempi in cui gli

impegni sono effettivamente contratti, i pagamenti effettuati ed a fronte di essi, tenuto conto del disposto dell'articolo 3, comma 4, i mutui stipulati ed incassati;

d) dei procedimenti di spesa in relazione alle varie tipologie;

e) delle procedure di liquidazione e di ordinazione, delle modalità di estinzione dei titoli di spesa e di effettuazione dei pagamenti, anche mediante l'impiego di carte di credito e di strumenti informatici, nel rispetto dei principi di trasparenza previsti dalle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all'ordine cronologico in cui le procedure suddette sono state completate;

f) dei controlli di regolarità contabile e della registrazione degli atti di spesa;

g) delle aperture di credito e del fondo economale;

h) del procedimento di accertamento e riaccertamento dei residui;

i) delle scritture contabili;

l) delle modalità di redazione del rendiconto;

m) delle modalità di redazione dei budget dei centri di costo e di responsabilità amministrativa, del procedimento per la loro adozione, nonché, in ordine a quanto previsto al comma successivo, con particolare riferimento all'articolo 5 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed all'articolo 23 della presente legge, in merito alla valutazione dei risultati ottenuti.

2. Con il medesimo regolamento sono organizzati, secondo i principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i controlli sulla gestione, anche al fine di consentire la loro integrazione con i controlli esterni di cui alla legislazione vigente.

3. Nella disciplina delle materie di cui ai precedenti commi, il regolamento dovrà perseguire l'obiettivo di accelerare e snellire le procedure e di sostituire con evidenze informatiche gli atti e documenti dell'amministrazione."

ABROGATA